

**PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO
PER L'ANNO SCOLASTICO
2021/2022**

Elaborato ai sensi del:

I.I.S. PAGLIETTI PORTO TORRES SS
Prot. 0000128 del 10/01/2022
I-1 (Uscita)

- ✓ **VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- ✓ **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- ✓ **VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";
- ✓ **VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- ✓ **VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
- ✓ **VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";
- ✓ **VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1 – così detto Decreto green pass;
- ✓ **VISTO** il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- ✓ **VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- ✓ **VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/22022).
- ✓ **VISTE** le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del **Ministero dell'Istruzione**, del 09/09/2021;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale;

- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening;
- ✓ **VISTA** La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- ✓ **VISTA** La Circolare 0050079 del 03/11/2021 e l'allegato – Nota tecnica – Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico;
- ✓ **VISTA** La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica Istruzione n.54504 del 29/11/2021 – Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico;
- ✓ **VISTA** La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica Istruzione n.54914 del 30/11/2021 – Specifiche alla Circolare Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
- ✓ **VISTA** la circolare 1889 del 07/12/2021 – Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 – Obbligo vaccinale per il personale della scuola – Suggerimenti operativi;
- ✓ **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2021 – Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 – Proroga dello Stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid – 19;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid – 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
- ✓ **VISTO** il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid – 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
- ✓ **VISTA** La Circolare del Ministero della Salute e dell'Istruzione del 08/01/2022 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività dall'infezione Sars Cov-2 in ambito scolastico – art. 4 del Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative;
- ✓ **FACENDO SEGUITO** al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto;

Firma Datore di Lavoro :

Documento formato da n 15 pagine

1) Introduzione

La presente integrazione si rende necessaria a seguito di alcune importanti disposizioni, nello specifico:

- [Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/12/2021 – Modifiche al Decreto del](#)

[Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172;](#)

- [Decreto Legge 24 Dicembre 2021 – Proroga dello Stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19;](#)
- [Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;](#)
- [Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid – 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;](#)
- [Circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 08/01/2022 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività dall’infezione Sars Cov-2 in ambito scolastico – art. 4 del Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative;](#)

Si farà esclusivamente riferimento a quanto previsto nel settore scolastico.

Si faccia riferimento inoltre alla proroga dello Stato di Emergenza nazionale fino alla data del 31 Marzo 2022.

2) **Revoca e durata della certificazione Covid – 19**

Il Decreto 17 Dicembre 2021 all’articolo 1 prevede la revoca del green pass rafforzato nel caso in cui risulti positiva una persona che ne è in possesso e ne prevede la revoca momentanea:

“La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri.

La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.

La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata”.

Con il Decreto Legge 24.12.2021 all’articolo 3 a decorrere dal 1° Febbraio 2022, la durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19 viene ridotta da **9 a 6 mesi**.

3) Verifica delle certificazioni verdi Covid – 19

A seguito dell’estensione dell’obbligo vaccinale nel settore scolastico il Decreto del 17 Dicembre 2021 all’art. 17-ter (Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale delle scuole statali). — per rendere più efficace ed efficiente il processo di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, il Ministero della salute ha reso disponibile l’apposita funzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione, in modalità asincrona.

A maggior ragione si ricorda che “tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

4) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 è obbligo indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2) quindi anche chirurgiche anche all'aperto ed anche nella c.d. «zona bianca»;

dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 viene introdotto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. Nei predetti luoghi sarà altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 è previsto per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi pubblici.

5) Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Ai fini della determinazione delle misure di quarantena e isolamento sia in ambito globale che scolastico si faccia riferimento alle due circolari:

Circolare del Ministero della Salute del 30 Dicembre 2021 e di quella congiunta Ministero della Salute e Ministero della Pubblica Istruzione del 08/01/2022.

Secondo la Circolare del Ministero della Salute del 30 Dicembre 2021 la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.



Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

I contenuti e le disposizioni previsti nella Circolare del 30/12/2021 si applicano al personale scolastico ed esterno che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso.

Secondo la Circolare del Ministero della Salute e dell'Istruzione del 08/01/2022 contenente le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 le procedure operative sono:

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTOPREVISTO
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: sospesa per 10 giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Tabella 2. Scuola primaria in presenza di un solo caso di positività nella classe

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTOPREVISTO
Allievi	Allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; • misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). <p>In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.</p> <p>In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.</p>

Tabella 3. Scuola primaria in presenza di almeno due casi positivi nella classe

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTOPREVISTO
Allievi	Allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Tabella 4. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTOPREVISTO
Allievi	Allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; • misura sanitaria: Auto-sorveglianza. <i>il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)</i>

Tabella 5. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di due casi di positività nella classe

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTOPREVISTO
Allievi	Allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Allievi	Allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; • misura sanitaria: Auto-sorveglianza. <i>il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:</i> <i>"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)</i>

Tabella 6. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTOPREVISTO
Allievi	Allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<ul style="list-style-type: none"> • attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per gli allievi appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

Pertanto l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo

6) Verifica della validità del Green Pass rinforzato

Con l'emanazione del Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 e dalla data di entrata e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, si estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Le stesse si applicano anche a coloro che compiano il cinquantesimo anno di età successivamente all'entrata in vigore del Decreto.

Pertanto come già avveniva, ma in questo caso è necessario il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rinforzato, da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età.

La verifica è demandata al Datore di lavoro dove avviene la prestazione, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

IL RSPP
Geom. Peppino Masia